

**DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2012  
465/2012/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVA ALL'ANNO 2011 PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE D'ANNA E BONACCORSI S.N.C. E DELL'ALIQUTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVA ALL'ANNO 2008 PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE S.I.P.P.I.C. S.p.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 novembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006 n. 144/06 (di seguito: deliberazione 144/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, ARG/elt 91/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 91/10);
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010, ARG/elt 134/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 134/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 4/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile ARG/elt 54/11 (di seguito: ARG/elt 54/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 3/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2011, AGI 10/11 (di seguito: deliberazione AGI 10/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2011, ARG/elt 175/11 (di seguito: ARG/elt 175/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2012, 176/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 176/2012/R/eel);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2011, dell'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. e, in particolare la comunicazione della Cassa del 3 agosto 2012 prot. n. 5372 (prot. Autorità n. 24748 del 8 agosto 2011) (di seguito: comunicazione 24748/2012); la comunicazione della Cassa del 31 agosto 2012 prot. n. 5514 (prot. Autorità n. 26633 del 5 settembre 2012) (di seguito: comunicazione 26633/2012); la comunicazione della Cassa del 11 settembre 2012 prot. n. 5595 (prot. Autorità n. 28304 del 18 settembre 2012) (di seguito: comunicazione 28304/2012); la comunicazione della Cassa del 22 ottobre 2012 prot. n. 6374 (prot. Autorità n. 33462 del 23 ottobre 2012) (di seguito: comunicazione 33462/2012);
- le comunicazioni della Cassa, relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2008, dell'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. e, in particolare la comunicazione della Cassa del 29 dicembre 2011 prot. n. 7763 (prot. Autorità n. 34284 del 29 dicembre 2011) (di seguito: comunicazione 34284/2012); la comunicazione della Cassa del 29 agosto 2012 prot. n. 5491 (prot. Autorità n. 26078 del 29 agosto 2012) (di seguito: comunicazione 36078/2012); la comunicazione della Cassa del 22 ottobre 2012 prot. n. 6375 (prot. Autorità n. 33464 del 23 ottobre 2012) (di seguito: comunicazione 33464/2012);
- la comunicazione di S.I.P.P.I.C. S.p.A. del 20 settembre 2012 prot. n. 1811/12 (prot. Autorità n. 28884 del 23 ottobre 2012) (di seguito: comunicazione 28884/2012).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 176/2012/R/eel, l'Autorità ha rideterminato le aliquote di integrazione tariffaria relative agli anni dal 1999 al 2009 per l'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. (isola di Ustica) e determinato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2010 per l'impresa medesima
- con la deliberazione ARG/elt 175/2011, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno al 2007 per l'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A (isola di Capri).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta dalla Cassa a titolo di acconto all'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. è stata ricalcolata, a partire dal 1 gennaio 2011, sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione 176/2012/R/eel;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, l'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta dalla Cassa a titolo di acconto all'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A è stata ricalcolata, a partire dal 1 gennaio 2008, sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione ARG/elt 175/11;
- l'articolo 7, comma 4, della legge 10/91, inoltre, prevede che “il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso”;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione 33462/2012, la Cassa ha trasmesso l'aliquota calcolata a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2011 spettante all'impresa elettrica minore D'Anna e Bonaccorsi S.n.c.;
- con la comunicazione 33464/2012, la Cassa ha trasmesso l'aliquota calcolata a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2008 spettante all'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2011 per l'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota relativa all'anno 2011 per l'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05.
- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno 2008 per l'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A., secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota relativa all'anno 2008 per l'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

#### **DELIBERA**

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva relativa all'anno 2011, per ogni kWh venduto dall'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. (isola di Ustica), secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa D'Anna e Bonaccorsi S.n.c., a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota approvata per l'anno 2011, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2012 pari alla componente combustibile dell'aliquota per l'anno 2011 approvata con il presente provvedimento;
3. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota relativa all'anno 2008, per

- ogni kWh venduto dall'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A. (isola di Capri), secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al presente provvedimento;
4. di disporre che, per l'anno 2009 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota approvata per l'anno 2008, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2009 pari alla componente combustibile dell'aliquota per l'anno 2008 approvata con il presente provvedimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 novembre 2012

IL PRESIDENTE:  
*Guido Bortoni*